

**REGIONE PIEMONTE**  
**CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE**  
**PRELIEVO CON CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO PER LA STAGIONE**  
**2026/2027**

L'esercizio venatorio nella stagione 2026/2027, per il prelievo selettivo sul capriolo è consentito con le seguenti modalità:

**Capriolo**

Classe	Zona	Periodo
Maschi	ATC	1° giugno - 15 luglio 15 agosto - 30 settembre
Femmine e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschi	CA	1° giugno - 14 luglio 15 agosto - 15 novembre
Femmine e Cl. 0	CA	16 settembre - 14 dicembre

Nella suddivisione dei periodi di prelievo i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli A.T.C. se le discriminanti sono documentate nella relazione dei piani di prelievo selettivo annuali.

L'entità degli abbattimenti sono approvati dalla Giunta regionale, in base a dettagliate relazioni presentate dai soggetti istanti che effettuano verifiche sulla stima delle popolazioni, analizzando dati sui danni, sugli abbattimenti e utilizzando forme di censimento con le metodologie applicabili a tali specie.

**ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA**

L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili -arrotondati- desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:

- dal 16 marzo al 28 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15;
- dal 29 marzo al 30 aprile dalle ore 5,30 alle 19,50;
- dal 1° al 31 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,45;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 24 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 25 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

## GIORNATE E ORARI

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

A) negli ATC:

la caccia di selezione al capriolo, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre. I Comitati di gestione degli A.T.C. possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con le altre forme di caccia.

B) nei CA:

la caccia di selezione al capriolo, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre. I Comitati di gestione dei C.A. possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia.

C) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata (AATV, AFV), l'attività venatoria al capriolo è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

La caccia di selezione al capriolo è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

Ai sensi dell'articolo 23 comma 1) lett. gg) della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 e s.m.i., l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle prime due domeniche del mese di settembre.

## MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Gli abbattimenti devono essere effettuati:

1. con fucili a canna ad anima rigata di calibro: non inferiore ai 5,6 mm secondo le disposizioni riportate nelle istruzioni operative supplementari.

2. con arco la cui potenza non deve essere inferiore a 60 libbre. L'utilizzo dell'arco per tale forma di caccia è subordinato alla frequenza del corso di cui alla D.G.R. del 21 luglio 2025 n. 2-1379/2025/XII.

Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.